

» massima indicata nel decreto 30 Gennaio 1766, saranno evacuati
» ed aboliti, e le abitazioni e rendite loro applicate all' alimento dei
» padri sudditi in essi oggidì legalmente stanziati, ovvero a soccorso
» di chiese parrocchiali ed altri usi più e caritatevoli. Al quale og-
» getto la Deputazione straordinaria esibirà poi al Senato la nota
» dei medesimi e suggerirà a parte a parte li modi della estinzione
» e gli usi da sostituirsi, non essendo forse ogni luogo suscettibile
» della stessa provvidenza.

» X. Coll' oggetto medesimo di non distaccare li religiosi dalla
» disciplina ed unione claustrale, resta loro severamente inibito di
» poter esercitare parrocchie e cura d' anime in quei luoghi dove
» non è conventualità del proprio istituto, cioè, dove non sono do-
» dici figli stanziati nel monastero, eccettuate le parrocchie de' mi-
» nori osservanti e riformati nelle confinazioni della Dalmazia ed
» Albania, per pubblici riguardi permesse. Dovendo alle parrocchie
» e cura d' anime de' luoghi, ove non esiste la sopradichiarata con-
» ventualità, nominarsi dai regolari, ai quali appartiene la nomina,
» preti sudditi nativi, e presentarli dentro lo spazio di sei mesi, com-
» putati dal giorno presente, all' approvazione degli ordinarij dio-
» cesani, come assegnamento di congrua sufficiente; sopra di che
» li pubblici rappresentanti sono incaricati di usare la più esatta
» vigilanza e di allontanarne dopo quel termine qualunque regolare,
» che non fosse stato rimosso colla sostituzione, come sopra, di sa-
» cerdote secolare.

» XI. Meritando finalmente riparo anche il pernicioso disordine
» introdotto di mandarsi fuori di stato sotto pretesto di varie oc-
» correnze il denaro, ch' è necessario all' alimento dei religiosi sud-
» diti nostri, sono perciò strettamente incaricati li superiori e gli
» altri padri, ai quali incombe di conservare la economia e lo stato
» buono delle loro famiglie, di non pagare altre imposte e contribu-
» zioni, che quelle permesse dai pubblici decreti, in pena della im-
» mediata deposizione dall' officio e grado, e di essere anco severa-
» mente puniti quando nella revisione de' conti (ai quali anco